

RACCOMANDATA A.R.

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL NUOVO
“RIFUGIO PARCO DELL’ANTOLA”

AI C.A.I. LIGURE GENOVA
Galleria Mazzini 7/3
16121 GENOVA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento in gestione del “Rifugio Parco dell’Antola”

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Via/Loc./Piazza _____
nella sua qualità di _____
e come tale in rappresentanza di _____
Codice Fiscale: _____ / Partita IVA _____
con sede in _____
Via/Loc./Piazza _____
Recapito telefonico _____

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione del nuovo “Rifugio Parco dell’Antola”.

Allega a tal fine (la documentazione richiesta nel seguito è OBBLIGATORIA, la mancata presentazione comporta l’inammissibilità della richiesta):

- piano di gestione della struttura;
- curriculum vitae;
- dichiarazione di accettare incondizionatamente il capitolato;
- attestazione di visita obbligatoria alla struttura di cui all’art. 15 del capitolato speciale/dichiarazione di conoscenza del rifugio e della struttura;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Il sottoscritto dichiara di rinunciare sin d’ora con la propria partecipazione alla selezione a qualsiasi ricorso contro l’esito della stessa.

Il sottoscritto inoltre consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1) di possedere i requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 della Legge Regionale

3 gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio”;

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge o da norme regolamentari vigenti;

- 3) di non avere conflitti di interesse o vertenze civili in corso con l'Ente Parco Antola e con il CAI Ligure Genova;
- 4) di impegnarsi a segnalare tempestivamente al CAI Ligure l'insorgere di cause di incompatibilità.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data) IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante a mezzo raccomandata A.R.

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2007 N. 1 “Testo unico in materia di commercio”.

Articolo 12

(Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Articolo 13

(Requisiti professionali)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare, alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

3. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

b) relativamente all'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare:

1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, la vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

3. essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificarsi. A tal fine sono previsti, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l'accesso ai relativi contributi, l'aver frequentato tali corsi di aggiornamento.

3. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e non alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi

collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento alla persona preposta all'attività commerciale.

4. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre Regioni italiane o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o Provincia autonoma di residenza.

5. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1);

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali;

c) i criteri per l'eventuale contemporaneità dei corsi di cui alla lettera a).

Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.

6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1, possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.